

L'IMPRESA NELL'ERA DELL'INFORMAZIONE

A cura del Gruppo Imperiali

Privacy: cautele e garanzie di legge

● Riccardo e Rosario Imperiali

Il giorno di San Valentino, la testata giornalistica del Tg2 ha messo in onda un servizio su "videosorveglianza e diritto alla privacy": il tema che stiamo affrontando in questi ultimi articoli. Si è iniziato dai report televisivi (Denaro, 26 gennaio '08), per stigmatizzarne gli eccessi e delineare i parametri di una corretta acquisizione delle immagini da scoop giornalistico, per poi chiarire i limiti di legittimità delle videoriprese amatoriali e di quelle commissionate ad investigatori privati (Denaro, 9 febbraio '08). Oggi ci chiediamo, infine, se le stesse Forze dell'Ordine possano filmare "di tutto di più" per ragioni di servizio.

In realtà, in passato, non sono mancati arresti eseguiti sulla base di riprese occulte, poi censurate dalla magistratura, perché operate senza le dovute cautele e garanzie di legge. Di cosa si tratta?

La cronaca giudiziaria degli ultimi anni evidenzia la necessità che una captazione di immagini per scopi di giustizia non prescindendo dalle regole poste a tutela delle libertà fondamentali, anche quando la

telecamera è targata "112" o "113".

Night club

Il caso scatenante arrivò sui banchi della Corte Costituzionale nel 2002: nell'ambito di un'indagine in tema di sfruttamento della prostituzione, gli inquirenti installarono delle videocamere all'interno di un locale notturno "sospetto", all'insaputa del magistrato che aveva autorizzato solo le intercettazioni audio.

A captazione avvenuta, i contenuti delle conversazioni "audio" risultarono incomprensibili, in quanto la registrazione era ostacolata dall'elevato volume della "disco-music". Viceversa, la "cimice" visiva, occultata dalla polizia in una plafoniera di una saletta appartata, aveva registrato immagini di rapporti "intimi" tra i clienti e le entrainuse del locale e, soltanto grazie ai nastri delle videoriprese, il proprietario del night finì agli arresti domiciliari.

La Cassazione (prima) e la Corte Costituzionale (poi) contestarono la prova "video", evidenziando che le riprese visive avrebbero dovuto essere autorizzate espressamente dal magistrato, in quanto eseguite in un luogo qualificabile come "di privata dimora"

e quindi assimilabile al domicilio privato, quanto alla garanzia di riservatezza delle persone riprese ed alle possibili deroghe giudiziarie. In verità, i supremi giudici furono alquanto garantisti: equiparare al domicilio - "sacro" e inviolabile per Costituzione (articolo 14) - gli spazi privi di un pubblico esercizio poteva risultare discutibile.

Sezioni Unite

Sulla medesima questione sono tornate, più di recente (2006), le sezioni unite della Corte di Cassazione in una analoga vicenda: la clientela abituale di un locale di lap dance era solita appartarsi con le ballerine in camerini privati coperti da discreti tendaggi. Le videoriprese erano state eseguite con un sistema di microtelecamere posizionate sul soffitto del locale, in modo da riprendere, ad ampio raggio, ciò che avveniva al suo interno.

Anche in tal caso, il proprietario - forte del precedente della Corte Costituzionale - invocava la tutela domiciliare, essendo la ripresa avvenuta senza l'autorizzazione del giudice. L'approccio delle Sezioni Unite in questa occasione muta rispetto alla precedente pronuncia: luoghi come la toilette di un

ufficio pubblico, il camerino di un teatro o i priveè di un locale notturno non possono essere equiparati al domicilio privato, neanche per il tempo in cui sono occupati da una persona. Secondo la Suprema corte, ciò che caratterizza un determinato sito come "domicilio" è la stabilità del legame con il soggetto che vi dimora.

Tale relazione continuativa tra il sito e la persona, colloca gli ambienti fisici di riferimento nella speciale sfera di privacy dell'individuo, garantita contro intrusioni esterne dalla Costituzione, anche quando la persona è assente. Viceversa, la toilette, il camerino o i priveè di un pubblico esercizio sono siti potenzialmente accessibili a chiunque e non presentano, dunque, quel nesso di pertinenza esclusiva con un determinato individuo o nucleo di persone, che rende inviolabile il domicilio privato e rigorosa la sua tutela.

Intimità

La presa di distanza dal precedente orientamento non arriva, però, a creare spazi di immunità da qualsiasi forma di tutela della "intimità" individuale: una toilette o un camerino, se pure non sono un domici-

lio, rimangono, tuttavia, zone di intimità in cui gli avventori vantano, anche nei confronti degli inquirenti, un'aspettativa di riserbo. Di conseguenza, le attività che vi si svolgono non possono rimanere esposte a qualsiasi genere di intrusioni ed anche le videoriprese per finalità di polizia non sono ammesse con la stessa elasticità di quanto avviene sulle strade o negli esercizi pubblici: la ripresa deve avvenire sulla base di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, sia essa il pubblico ministero o il giudice. In mancanza di filtro giurisdizionale, polizia e carabinieri non possono piazzare "occhi occulti" nelle hot-zones dei locali notturni. Del resto, la legge a protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) prevede tutele rafforzate quando, nei circuiti della comunicazione, sono immessi dati sensibili come le abitudini sessuali delle persone.

Garante privacy

Anche il Garante Privacy, con il provvedimento generale sulla videosorveglianza, ha posto dei limiti di proporzionalità alle riprese "di polizia": per procedere alla registrazione filmata di soggetti identifica-

bili durante la fase delle indagini preliminari, deve ricorrere un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione di pericoli concreti.

Ad esempio, perché nella zona monitorata sono stati già commessi reati rimasti impuniti in precedenza. Più è concreto il pericolo di recidiva, tanto più è giustificata una videosorveglianza capillare, anche su aree ad accesso riservato come i bagni o gli spogliatoi aziendali: il che è servito a smascherare, qualche anno fa, i dipendenti di una ditta aeroportuale che rubavano i bagagli dei passeggeri, trafugandoli negli spogliatoi privati.

Analogamente, le microcamere installate nella toilette di un centro di smistamento della corrispondenza hanno consentito, più di recente, di individuare alcuni dipendenti delle poste mentre aprivano delle buste, ne esaminavano il contenuto e, se allettante, se ne appropriavano. In questi casi, l'arresto dei diritti "privacy" è legittimo e giustificato dalla tutela dell'interesse pubblico ad accertare reati, secondo un canone di bilanciamento fondato sulla situazione di pericolo concreto, non astratto o meramente ipotetico.

DIRITTI & LAVORO

Dipendenti: così i trasferimenti

A cura di Studio Limatola-Avvocati

Il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra - inteso quale mutamento definitivo del luogo di adempimento della prestazione, cui consegue, generalmente, il cambiamento della residenza o della dimora del dipendente, unitamente alla riorganizzazione della sua vita personale, familiare e sociale (Cassazione numero 3287/2000) - è regolato dall'articolo 2103 del codice civile, così come novellato dall'articolo 13, Legge numero 300/1970.

La norma sottopone il potere direttivo imprenditoriale a un limite interno, vincolando il suo esercizio a "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", vale a dire a motivi esclusivamente oggettivi, di fatto inerenti all'ottimizzazione dell'organizzazione tecnico-produttiva realizzata mediante il migliore utilizzo del personale (Cassazione numero 1912/1998). Trattasi di condizioni riferibili all'unità produttiva di partenza o destinazione, la cui esistenza all'atto del trasferimento, in uno all'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra ragioni giustificatrici e scelta datoriale, è verificabile in sede giudiziale (Cassazione numero 27/2001).

Ne consegue l'assegnazione alle esigenze tecnico-organizzative aziendali di un ruolo prioritario rispetto agli interessi del lavoratore, all'opposto salvaguardati solo in presenza di specifiche maglie di sicurezza di elezione legale (articolo 22, Leg-

Come per il licenziamento, anche il mutamento del luogo della prestazione deve essere motivato su istanza del lavoratore

ge numero 300/1970, articolo 33, Legge numero 104/1992, e articolo 78, co. 6, Decreto Legge numero 267/2000) o negoziale. In loro mancanza, pertanto, la legittimità del trasferimento del lavoratore prescinde dalla contestuale enunciazione delle condizioni giustificatrici, poiché l'articolo 2103 del codice civile, nel disporre che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento siano comprovate, postula che le stesse, ove contestate, risultino effettive e che di esse il datore di lavoro fornisca la prova in giudizio (Cassazione numero 16015/2006). Da cui la pregiudizialità dell'indicazione delle causali del provvedimento, pena l'inefficacia sopravvenuta dello stesso, ove mai il lavoratore ne faccia richiesta, dovendosi applicare per analogia la disposizione dell'articolo 2, Legge numero 604/1966 (Cassazione numero 8268/2004). Vale a dire, come per il licenziamento, anche il mutamento del luogo di adempimento

della prestazione deve essere motivato su istanza del lavoratore, configurandosi come atto legittimo solo in presenza di cause che la motivazione renda esplicite e giuridicamente verificabili (Milano 20 febbraio 2004). Diversamente, qualora il lavoratore non dimostri di avere richiesto al datore di lavoro le ragioni del trasferimento, quest'ultimo, anche qualora carente di giustificazione, è da ritenersi valido ed efficace (Tribunale di Ivrea 30 ottobre 2006). In tale ambito, del tutto singolare appare il recente riconoscimento della irrilevanza della comunicazione dei motivi, perentoriamente fondata sull'assunto dell'assenza di un obbligo dell'azienda di rispondere alla richiesta avanzata dal lavoratore, "non essendo prescritto, per il trasferimento, alcun onere di forma, salvo poi l'onere probatorio del datore di dimostrare in giudizio le circostanze che lo giustificano, come previsto dall'articolo 2103 del codice civile" (Cassazione numero 43/2007). L'affermazione in diritto, pur coerente al dato positivo, se dischiude la via a una mobilità geografica del personale ancora più spinta in termini di sensibilità alle esigenze organizzative aziendali, omette di tralasciare la ragionevole prerogativa del lavoratore a conoscere le ragioni giustificatrici dell'atto in modo da valutare la congruità delle stesse e, per l'effetto, l'opportunità di decidere se fare acquiescenza o meno.

IL DENARO

Il Denaro Eventi

dai forma alla tua comunicazione

dall'ideazione alla realizzazione del tuo evento

- Convegni**
- Eventi multimediali/Talkshow**
- Conferenze stampa**
- Forum/Tavole rotonde**
- Workshop**
- Presentazioni libri**
- Mostre d'arte**

i servizi

- programmazione dell'evento
- logistica
- segreteria organizzativa
- ideazione e realizzazione grafica
- allestimenti
- comunicazione e promozione

Per contatti: Rita Cristallo • Denaro Eventi
Piazza dei Martiri, 58 - 80121 Napoli
tel. 081 421900 - fax 081 422212
e-mail: r.cristallo@denaro.it • www.denaro.it/eventi